



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X – Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15.01.991, n.30, relativa a "disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata con legge 09.08.999, n. 280 ed, in particolare, gli articoli 3 e 11 con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta dei libri genealogici e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

VISTO il decreto ministeriale n. 21612 dell'11.05.1998 con il quale sono stati approvati i testi, attualmente in vigore, del "disciplinare del libro genealogico della specie caprina", delle "discipline del corpo degli esperti" e il "disciplinare delle mostre, concorsi ed altre manifestazioni ufficiali del libro genealogico";

VISTO il decreto ministeriale n. 23864 del 14.11.2002 con il quale è stato approvato il disciplinare del "registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione" e le relative norme tecniche;

VISTI i decreti ministeriali n. 21206 dell'8.03.2005, n. 20421 del 16.02.2007 e n. 1804 del 28.05.2008 con i quali è stato integrato l'elenco delle popolazioni ammesse al registro delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione e sono state approvate le relative norme tecniche;

VISTA la nota n. 740 del 31.03.2010 con la quale l'Associazione Nazionale della Pastorizia ha chiesto l'approvazione dei nuovi testi del "disciplinare del libro genealogico disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie caprina" e del "disciplinare delle manifestazioni del libro genealogico e del registro anagrafico delle razze caprine" e del "Disciplinare del corpo degli esperti", in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nelle riunioni del 22.04.2009 e del 26.05.2009;

CONSIDERATO che la nuova normativa, nell'accorpate in un unico disciplinare sia il libro genealogico che il registro anagrafico della specie caprina, riesce a semplificare, razionalizzare e rendere più snella l'attività di indirizzo tecnico e selettivo delle razze del libro genealogico nonché l'attività di salvaguardia e conservazione delle popolazioni caprine del registro anagrafico;

CONSIDERATO che a seguito della riorganizzazione funzionale delle attività del libro genealogico e del registro anagrafico, si è reso necessario accorpate in un unico disciplinare le norme delle manifestazioni del libro genealogico e del registro anagrafico delle razze caprine e si è



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X – Produzioni animali

reso necessario modificare il disciplinare del corpo degli esperti per tener conto delle manifestazioni del registro anagrafico;

CONSIDERATO di dover tener conto dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dell'organizzazione e dei supporti informativi del libro genealogico e del registro anagrafico, del nuovo testo del "disciplinare del libro genealogico disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie caprina", lo stesso entrerà in vigore per parti successive, così come previsto dall'articolo 21 del disciplinare proposto e che il passaggio completo deve, in ogni caso essere concluso entro otto mesi dalla data di approvazione del nuovo testo del disciplinare in questione;

RITENUTO necessario apportate, in accordo con l'Associazione Nazionale della Pastorizia, alcune modifiche ai testi dei disciplinari proposti per renderli più chiari;

CONSIDERATO che a seguito dell'accorpamento in un unico disciplinare il libro genealogico e il registro anagrafico della specie caprina è necessario abrogare il disciplinare del "registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione" per la parte riguardante la specie caprina, approvato con il decreto ministeriale n. 23864 del 14.11.2002 ;

DECRETA:

ART.1 – È approvato e vistato il testo del "disciplinare del libro genealogico disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie caprina", giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 1). L'entrata in vigore, considerati i tempi tecnici di adeguamento previsti all'art.21 del disciplinare in questione, è stabilita in otto mesi dalla data di approvazione del presente decreto.

ART.2 – Il disciplinare del "registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione", per la parte riguardante la specie caprina, approvato con il decreto ministeriale n. 23864 del 14.11.2002, considerati i tempi tecnici di adeguamento previsti all'art.21 del disciplinare approvato all'art. 1, è abrogato definitivamente entro otto mesi dalla data di approvazione del presente decreto.

ART.3 – Le norme tecniche dei "caratteri tipici" delle razze e tipi genetici caprini del disciplinare del libro genealogico disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X – Produzioni animali

specie caprina, di cui all'art.1 ed attualmente approvati, restano in vigore solo in quanto non contrastanti con il disciplinare e l'adeguamento di dette norme avviene, comunque, entro un anno dalla data del presente decreto.

ART.4 – E' approvato e vistato il nuovo testo del "disciplinare del corpo degli esperti", giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 2).

ART.5 – E' approvato e vistato il nuovo testo del "disciplinare delle manifestazioni del libro genealogico e del registro anagrafico della specie caprina" giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 3).

Roma,

**Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)**